

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 17 settembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Minniti, Molgora, Montecchi, Pecoraro Scanio, Palumbo, Pecorella, Pescante, Pisano, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRILLO e GIUSEPPE GIANNI: « Trasformazione dell'Istituto educativo dello Stato per audiofonolesi di Marsala in Istituto a carattere atipico denominato "del Mediterraneo" » (4279);

ANNUNZIATA: « Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Cava de' Tirreni » (4280);

LABATE ed altri: « Disciplina delle attività di tatuaggio e *piercing* » (4281);

LA GRUA: « Disposizioni per la tutela della pubblica incolumità dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi » (4282);

MARRAS: « Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in materia di vendite e affitti di quote latte comunitarie » (4283).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 settembre 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 » (4278).

Sarà stampato e distribuito.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 settembre 2003, ha chiesto che il seguente disegno di

legge, presentato alla Camera dei deputati l'11 settembre 2003, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile » (4277).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 28 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CRAXI n. 9/2454/35, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 giugno 2002, concernente l'ingresso degli extracomunitari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 28 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea:

PANATTONI ed altri n. 9/3464/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente il completamento di opere nei territori colpiti da calamità;

CAPARINI ed altri n. 9/3200-bis-B/52, accolto come raccomandazione dal

Governo nella seduta del 23 dicembre 2002, concernente la ripartizione di fondi a favore di aree alluvionate;

JANNONE n. 9/3200-bis-B/165, accolto dal Governo nella seduta del 23 dicembre 2002, concernente un piano di ripristino a favore delle popolazioni alluvionate.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 30 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PINZA n. 9/2972/46, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2002, concernente lo svolgimento di rilevazioni ed analisi sulla qualità dei carichi fiscali affidati in riscossione ai concessionari.

La suddetta nota è a disposizione dagli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale n. 76444 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai

seguenti decreti ministeriali, concernenti le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni dei fondi per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto n. 78525 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

decreto n. 29918 — *alla VII Commissione (Cultura)*.

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqües*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

quattro decreti in data 11, 17, 30 luglio e 1° agosto 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 4 settembre del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 12 marzo, un decreto in data 6 maggio e tre decreti in data 29 agosto 2003 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

due decreti in data 30 giugno e quattro decreti in data 15 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

due decreti in data 10 e 18 luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla XI Commissione (Lavori pubblici)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

due decreti in data 4 settembre 2003, del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

cinque decreti in data 19 giugno 2003, del Ministero delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'8 luglio 2003, pagina 5, seconda colonna, sostituire le righe da 33 a 42 con le seguenti: « CEREMIGNA n. 9/2144-B/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 2003 e CIANI n. 9/2144-B/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 marzo 2003, concernenti gli effetti derivanti dall'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale statale sulle regioni e gli enti locali; ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2438 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 2003, N. 192, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEL COMPARTO AGRICOLO COLPITO DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DALL'EMERGENZA DIOS-SINA NELLA CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (4257)

(A.C. 4257 — sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SU UNA PROPOSTA EMENDATIVA

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.21 della Commissione.

(A.C. 4257 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Fondo di solidarietà nazionale
per le calamità naturali).*

1. Al fine di assicurare le provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui

alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del primo semestre 2003, sono autorizzati:

a) il limite d'impegno complessivo di 9,05 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) il limite d'impegno complessivo di 5,058 milioni di euro quindicennale, a decorrere dall'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003, al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

2. A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali del 2003, in presenza di danni alle produzioni vegetali, ai fini dell'accertamento dell'incidenza del danno stesso sulla produzione lorda vendibile sono escluse le produzioni zootecniche.

3. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, possono essere concessi finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, per il pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti all'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato fino a 13.000 euro per impresa; può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento; è concesso, a richiesta dell'interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate a ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), della citata legge n. 185 del 1992.

4. Le domande di intervento di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per le calamità naturali nel 2003 devono essere presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della citata legge n. 185 del 1992 è stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

ART. 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

1. Gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che

presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni è autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.

2. In favore delle imprese agricole di allevamento situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità, sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per anno 2003, i seguenti interventi:

a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria;

c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei

contributi agricoli unificati in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per il potenziamento immediato dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, nonché per l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2003, da corrispondersi, per una quota pari a 10 milioni di euro, all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per interventi e attività specialistiche di supporto, previa stipula, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia medesima e, per una quota pari a 4 milioni di euro, da trasferire alla regione Campania, da utilizzarsi sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 8 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge

24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4257 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, dopo la parola: « semestre 2003, » sono inserite le seguenti: « ivi incluse quelle previste dai commi 3 e 4, »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del citato Fondo di solidarietà nazionale; al relativo onere si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante utilizzo di quota parte delle ulteriori maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 »;

al comma 2:

sono premesse le seguenti parole: « Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di

solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185,» e le parole: « A decorrere dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche » sono sostituite dalle seguenti: « per le calamità naturali e per le avversità atmosferiche »;

al comma 3:

al secondo periodo, le parole: « lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Tenuto conto delle caratteristiche di complementarietà ed integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), entro trenta giorni dal completamento delle attività di collaudo, i beni mobili, immobili e immateriali acquistati o prodotti nell'ambito del progetto "TELAER - Sistema di telerilevamento aereo avanzato per la gestione integrata del territorio", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono acquisiti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. - (Fondo per il risparmio idrico ed energetico). - 1. Nell'ambito del fondo rotativo per le imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, istituito ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attivata una specifica linea di finanziamento, denominata "Fondo per il risparmio idrico ed energetico", avente come finalità il sostegno di investimenti per l'ammodernamento degli impianti idrici aziendali e il risparmio energetico in agricoltura.

2. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di

aiuti di Stato in agricoltura, nonché i requisiti minimi in termini di risparmio idrico degli impianti ammessi a contributo, sono definiti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Confluiscono nel Fondo di cui al comma 1:

a) gli stanziamenti assegnati ad unità previsionali di base del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) le disponibilità finanziarie accertate a decorrere dal 1° gennaio 2003 sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate semestralmente al Fondo di cui al presente articolo ».

All'articolo 2:

al comma 1, la parola: « abbattuti » è sostituita dalle seguenti: « delle specie bovina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « nonché i prodotti », è inserita la seguente: « ottenuti »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « imprese agricole di allevamento », sono inserite le seguenti: « di bovini ed ovini »; dopo le parole: « sottoposte a sequestro », sono inserite le seguenti: « dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 »; dopo le parole: « 7,8 milioni di euro per » è inserita la seguente: « l' »;

al medesimo comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'effettività delle operazioni è attestata dalle Autorità regionali »;

al comma 5, dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, » e dopo le parole: « quota parte delle » è inserita la seguente: « ulteriori ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Operazioni di credito agrario). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ferma restando l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato, possono essere concessi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinati esclusivamente alla estinzione anticipata dei mutui di miglioramento agrario e fondiari per i quali siano trascorsi almeno 5 anni del periodo di ammortamento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La richiesta di estinzione anticipata e quella di nuovo finanziamento possono essere avanzate contestualmente anche dalle amministrazioni pubbliche concedenti il concorso nel pagamento degli interessi, in nome e per conto dei mutuatari e anche in forma cumulativa. Le predette amministrazioni possono concordare una clausola contrattuale uniforme da inserire nei nuovi contratti, al fine di vincolarne la destinazione all'estinzione dei mutui in essere.

3. Le nuove operazioni di credito agrario, da perfezionarsi a tasso di mercato, con la medesima banca ovvero con qualsiasi altra, di durata anche superiore a quella residua dei mutui da estinguere, comprendono l'importo da estinguere per capitale residuo e eventuali oneri accessori, diminuito del contributo pubblico in conto interessi attualizzato, e maggiorato del compenso per la estinzione anticipata, del costo di eventuali perizie tecniche, delle spese istruttorie bancarie, degli onorari notarili di estinzione dei mutui in essere e di stipula delle nuove operazioni.

4. Le operazioni di cui al comma 3 sono assistite dalla garanzia sussidiaria del

Fondo interbancario di garanzia (FIG) di cui all'articolo 45 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'intero importo mutuato, anche nei casi in cui la garanzia ipotecaria risulti di grado successivo al primo, con esclusione del pagamento della relativa commissione di garanzia al FIG medesimo.

5. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere. Gli onorari notarili per le operazioni di cui al comma 3 sono ridotti del 50 per cento.

6. L'eventuale compenso per la estinzione anticipata sarà corrisposto alla banca mutuante nella misura contrattualmente prevista e comunque entro il limite massimo del 3 per cento del capitale residuo da rimborsare, al netto del contributo in conto interessi attualizzato ».

(A.C. 4257 — Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di delimitazione del territorio colpito e » sono soppresse;

b) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole o associate, e le aziende apistiche che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della

produzione lorda vendibile, con esclusione di quella zootecnica. Sono altresì esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo delle percentuali dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetti di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 » sono soppresse.

1. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: primo semestre 2003 aggiungere le seguenti: , anche nel caso in cui gli effetti negativi sulle produzioni si manifestino nel secondo semestre 2003.

1. 2. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 9,05 milioni con le seguenti: 15 milioni.

1. 3. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 32 milioni con le seguenti: 38 milioni.

1. 4. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Rossiello, Ruggeri, Borrelli, Franci, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: , ai sensi dell'articolo 1 fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: del 2003 con le seguenti: , a decorrere dal 2003.

1. 5. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama, Zanella, Marcora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle imprese che hanno subito danni alle produzioni, nei termini dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono sospesi, su istanza delle stesse, fino al 31 dicembre 2003 i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi. La riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione è effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi a obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 6. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 7. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

ART. 1-bis.

(Fondo per il risparmio idrico ed energetico).

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. — 1. Per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il recupero della situazione debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospeso fino al 31 dicembre 2003.

2. Entro il termine del 31 dicembre 2003, le aziende agricole debtrici possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge n. 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.

1-bis. 01. Rossiello, Rava, Marcora, Banti, Sedioli, Ruggeri, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci.

ART. 2.

(Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.

*** 2. 1.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: specie bovina aggiungere la seguente: , bufalina.

*** 2. 2.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tali operazioni aggiungere le seguenti: , ivi comprese le indennità di abbattimento,

2. 3. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Squeglia.

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.

*** 2. 4.** Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Zanella, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: allevamento di bovini aggiungere la seguente: , bufalini.

*** 2. 5.** Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: indennizzo a prezzo di mercato aggiungere le seguenti: , con aggiunta dell'IVA ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni,

2. 6. Tuccillo, Squeglia.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e destinato con le seguenti: e degli animali abbattuti di cui al comma 1 destinati.

2. 7. Jacini, Scaltritti, Collavini, Zama.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) indennizzo degli animali abbattuti ai sensi del precedente comma 1 calcolato con i criteri previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni.

2. 8. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Squeglia.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, premettere le parole: in alternativa all'indennizzo per i capi abbattuti a seguito di disposizioni dell'autorità sanitaria, di cui al comma 1 e al precedente punto a-bis),

2. 9. Marcora, Tuccillo, Rava, Banti, Ruggeri, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Squeglia.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.

2. 21. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2003, in favore delle imprese di cui al comma 2 sono sospesi, su istanza delle stesse:

a) i versamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi medesimi;

b) la riscossione dei contributi e dei premi non corrisposti per effetto della sospensione, è effettuata secondo le modalità con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per gli adempimenti e versamenti relativi agli obblighi tributari, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la proroga di due anni dei termini per i pagamenti delle cambiali agrarie;

d) le aziende che per effetto di disposizioni delle autorità sanitarie dovranno attuare il fermo delle attività di allevamento potranno richiedere per il personale posto in mobilità il riconoscimento delle indennità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. 11. Tuccillo, Squeglia.

Al comma 4, sostituire le parole: 14 milioni di euro con le seguenti: 16 milioni di euro e le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 28 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro e le parole: 8 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

2. 12. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Banti, Ruggeri, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Zanella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'onere derivante dal presente articolo, complessivamente pari a 28 milioni di euro, per l'anno 2003, di cui 6 milioni di euro per il comma 1, 7,8 milioni di euro per il comma 2, 0,2 milioni di euro per il comma 3 e 14 milioni di euro per il comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 20. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

ART. 2-bis.

(Operazioni di credito agrario).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo di miglioramento agrario e fondiario, trascorsi almeno cinque anni dal periodo di ammortamento dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può essere effettuata su tutti i mutui che beneficiano di contributi pubblici mantenendo la possibilità di beneficiare dell'attualizzazione dei contributi in conto interesse per la rata a scadere ovvero per la parte non utilizzata dei contributi attualizzati. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

2-bis. 1. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'estinzione anticipata del mutuo comporta l'automatica liberazione dai vincoli previsti dalla concessione del mutuo e la cancellazione di eventuali ipoteche.

2-bis. 2. Rava, Franci, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Oliverio.

(A.C. 4257 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel corso degli ultimi anni, ma con maggior frequenza durante il 2002 e l'anno in corso, nell'Agro Pontino i controlli programmati nell'ambito dei piani di sorveglianza per i residui nell'ortofrutta, hanno dato risultati che devono giustamente mettere in allerta, vista la loro potenziale valenza;

controlli finora spuri, con frequenze di positività ancora non allarmanti, suggeriscono di stare in guardia contro fattori di contaminazione non completamente prevedibili e non dipendenti dalla volontà dei singoli;

i residui evidenziati, specialmente in cetrioli e zucchine, che sono componenti determinanti per l'orticoltura pontina, sono metaboliti di vecchi insetticidi il cui periodo di emivita è di 50/80 anni. Ciò significa che anche il residuo nel terreno si dimezza ogni 50/80 anni;

i principi attivi, fonti di tali contaminazioni, sono stati usati nel passato in modo perfettamente lecito (al momento dell'utilizzazione erano regolarmente registrati ed il loro uso autorizzato), nessuno in quel momento sapeva, e di conseguenza aveva informato i produttori, di possibili effetti residuali di lungo periodo;

al fine di porre da subito sotto controllo la situazione e dare maggiore tranquillità agli imprenditori agricoli e alla collettività, le principali amministrazioni

locali interessate, insieme ad università statali, organismi di ricerca, sperimentazione e formazione e con l'ausilio delle cooperative agricole locali, hanno istituito appropriati strumenti di lavoro a carattere amministrativo prevedendo un primo monitoraggio sui terreni, da eseguire nell'immediato, in funzione delle diversità pedologiche e, nei periodi di maggior raccolto, su cetrioli e zucchine di produzione pontina. In particolare, rientra in tale quadro di azioni, l'istituzione dell'Osservatorio territoriale del Circeo, sottoscritto dal Comune di San Felice Circeo, l'Università degli studi di Cassino, la Cooperativa nazionale italiana veterinari (CoNIVE), il Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale (Palmer) e il Consorzio di cooperative Eurocirce;

dal punto di vista pedologico il territorio pontino non è omogeneo in quanto coesistono fasce di terreni assai differenti tra loro, con presenza di quelli torbosi, limosi, argillosi e sabbiosi. Ognuno di tali terreni ha capacità di ritenzione e metabolizzazione dei residui estremamente vari e per tale motivo il numero di campioni da prelevare, ai fini di una eventuale ma imminente valutazione dello stato di contaminazione dei suoli, dovrebbe essere necessariamente un numero adeguato;

in riferimento agli esami sugli ortaggi, in particolare cetrioli e zucchine, nonché su altre matrici significative, apparirebbe indispensabile intervenire nei mesi compresi tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004, essendo tale periodo agrario il momento dei raccolti stagionali più favorevoli per provvedere al prelevamento dei campioni che potrebbero permettere un monitoraggio maggiormente attendibile;

il monitoraggio di cui trattasi non sarebbe in alcun modo fine a se stesso, da esso infatti si otterrebbero risultati il cui trasferimento andrebbe volto soprattutto a ristabilire eventuali equilibri ambientali compromessi, introdurre tecniche di coltivazione più efficaci, con bassa richiesta

di prodotti tecnici ed atte a mantenere il territorio rurale in buone condizioni agronomiche ed ambientali e, a titolo di progetto pilota, costituire una base di dati informatizzata sulle caratteristiche storiche ed in evoluzione dei suoli monitorati;

per tale operatività sono prevedibili spese certamente ingenti, necessarie per verifiche di laboratorio, attività di indagini, analisi e monitoraggio, nonché per l'avvio di interventi di messa in sicurezza;

l'attuazione veloce di questa indagine conoscitiva permetterebbe anche alle autorità sanitarie, responsabili per i controlli dei residui sugli alimenti, di guardare con più tranquillità al problema;

un'azione volta a permettere la realizzazione efficiente ed efficace dell'iniziativa intrapresa dal citato Osservatorio territoriale del Circeo, potrebbe svolgerla l'Istituto sperimentale della nutrizione delle piante, tramite la realizzazione di un pertinente programma di ricerca e sperimentazione dallo stesso specificamente elaborato e coordinato. Tale istituto, infatti, risulta particolarmente adatto a svolgere questo compito, visto che la sua istituzione fu decisa proprio in funzione della realizzazione della bonifica delle paludi pontine e possiede pertanto conoscenze di merito certamente rilevanti per il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti,

impegna il Governo

a favorire e sostenere, se del caso incaricando propri istituti di ricerca e sperimentazione, e segnatamente quello per la nutrizione delle piante, a svolgere, preferibilmente per affidamento diretto, la realizzazione di un progetto operativo di indagine, analisi, monitoraggio e messa in sicurezza dei terreni dell'Agro Pontino, soprattutto in funzione del problema delle contaminazioni da metaboliti di vecchi insetticidi utilizzati in passato, quanto per i relativi e pertinenti scopi erano legalmente impiegabili.

9/4257/1. Burani Procaccini, Ricciuti.

La Camera,

premesso che:

l'emergenza diossina nella regione Campania costringe in non pochi casi all'abbandono dell'attività di allevamento, stante la necessità di abbattere i capi per i quali è stata rilevata una presenza di diossina oltre i limiti di tollerabilità;

per tali animali l'abbattimento è stato determinato a seguito di disposizioni sanitarie;

l'abbattimento, in analogia con le epizootie, è misura necessaria per circoscrivere la portata dell'inquinamento, che attraverso il latte prodotto può facilmente giungere al consumatore,

impegna il Governo

affinché per gli animali abbattuti in adempimento di disposizioni sanitarie relative all'inquinamento da diossina siano riconosciuti gli indennizzi di cui alla legge n. 218 del 1988 in materia di epizootie.

9/4257/2. Antonio Leone.

La Camera,

premesso che:

l'ondata di maltempo che ha colpito nella prima decade di settembre con nubifragi violenti la Basilicata ha provocato ingenti danni al settore agricolo e alla rete infrastrutturale regionale;

si sono registrati danni lungo la rete ferroviaria Potenza-Bari e sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto, nei pressi di Ferrandina;

la violenza dei nubifragi ha danneggiato importanti colture, pregiudicandone il raccolto e gravando su un tessuto imprenditoriale già duramente colpito dal susseguirsi degli eventi calamitosi.

impegna il Governo

a stanziare risorse finanziarie e straordinarie adeguate a porre in essere interventi finalizzati a sostenere le aziende agricole

colpite dai nubifragi e a mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dalle precipitazioni di forte intensità della prima decade di settembre.

9/4257/3. Molinari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca contributi in favore delle imprese agricole, singole e associate, e delle cooperative agricole in conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche eccezionali verificatesi nel primo semestre 2003;

nel mese di agosto 2003, e precisamente nella notte del 29 agosto, nel territorio di alcuni comuni della regione Friuli Venezia Giulia si sono verificati eventi calamitosi che hanno provocato gravi danni alle imprese agricole ed agro-alimentari operanti nei territori suddetti,

impegna il Governo

nel predisporre la legge finanziaria per il 2004, ad inserire norme affinché le aziende colpite dagli eventi calamitosi del mese di agosto che operano nella regione Friuli Venezia Giulia ottengano finanziamenti per il ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio e la ripresa delle normali attività produttive;

a trasferire le risorse alla regione Friuli Venezia Giulia che provvederà a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti nel rispetto dei criteri stabiliti dal fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 195.

9/4257/4. Fontanini, Ballaman, Vascon.

La Camera,

premesso che:

la grave siccità che interessa gran parte del Paese ha determinato una situa-